

Dichiarazioni. Con la risoluzione 47/E le ritenute possono essere indicate nel quadro RS e scomputate nel quadro LM

Superminimi, recuperi in Unico

Nel frontespizio si dovrà utilizzare il codice «1» nel campo situazioni particolari

Tonino Morina

I **superminimi** potranno recuperare in tempo reale le ritenute subite erroneamente per il 2012, già in sede di dichiarazione dei redditi, nel modello Unico 2013. Questi contribuenti possono perciò tirare un sospiro di sollievo, in quanto non avranno bisogno di presentare alcuna istanza di rimborso e aspettare i tempi lunghi per avere le somme trattenute. Potranno già usare le ritenute subite nel modello Unico per ridurre o azzerare gli altri versamenti dovuti.

L'agenzia delle Entrate muove così i primi passi nella direzione del «Fisco amico» annunciato dal direttore Attilio Befera (si veda Il Sole 24 Ore del 4 luglio). Con la risoluzione 47/E di ieri, firmata dal direttore centrale dei servizi ai contribuenti Paolo Savini, viene quindi superato il problema delle ritenute subite dai contribuenti in regi-

me dei superminimi. Si deve però precisare che l'agenzia delle Entrate fa riferimento al recupero delle ritenute operate da parte di banche o poste «all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta», cioè per i bonifici relativi a interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico. Questo principio, però, dovrebbe valere anche per gli altri contribuenti che hanno subito erroneamente le ritenute da parte di sostituti d'imposta di-

TEMPI LUNGI

In alternativa resta la via del rimborso entro 48 mesi dalla trattenuta effettuata dal sostituto d'imposta

versi da poste e banche. Infatti, altri contribuenti, come medici, professionisti vari o rappresentanti di commercio, potrebbero trovarsi nella stessa condizione, con il sostituto d'imposta che ha erroneamente operato le ritenute.

Per dichiarare i redditi del 2012, con il modello Unico 2013, i contribuenti in regime dei superminimi con il forfait del 5% devono compilare il quadro LM. In questo quadro non è però prevista l'indicazione delle eventuali ritenute subite per errore. Al riguardo si ricorda che, per i contribuenti in regime dei superminimi, l'esclusione dalla ritenuta d'acconto è dettata dalla legge e non può essere considerata una facoltà. Il regime dei superminimi è in vigore dal 1° gennaio 2012 ed è stato istituito dall'articolo 27 del D.lgs. 201/2011, e riduce la tassazione al 5 per cento.

Con la risoluzione 47/E di ieri l'agenzia delle Entrate, agevolando il recupero delle somme trattenute per errore, indica anche le modalità per il recupero immediato delle ritenute subite l'anno scorso. Per le Entrate, con riferimento al periodo d'imposta 2012, le ritenute, se sono state operate e regolarmente certificate dal sostituto d'imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), in alternativa all'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del Dpr 602/1973, possono essere scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. A questo fine si dovrà valorizzare con il codice «1» il campo «situazioni particolari», posto nel frontespizio del riquadro «firma della dichiarazione», e riportare le ritenute relative ai bonifici, così come le altre ritenute, nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute

La denuncia



Sul Sole 24 Ore di ieri era stato illustrato il problema relativo al recupero delle imposte erroneamente versate dai contribuenti che fruiscono del regime speciale dei «superminimi»

cedute da consorzi d'impresa. Le ritenute dovranno poi essere indicate nella colonna 2 del rigo RS33, esclusivamente nel primo modulo del quadro RS, e non dovrà essere compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio.

Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno poi essere scomputate regolarmente nel quadro LM, al rigo LM13, oppure nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4. In conclusione, nel caso in cui le fatture sono state emesse regolarmente e le ritenute sono state comunque operate, grazie all'apertura dell'agenzia delle Entrate gli importi erroneamente trattenuti, anziché essere chiesti a rimborso ed aspettare i conseguenti tempi lunghi, che possono durare anche più di cinque anni, potranno essere recuperati nel modello Unico 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi internazionali

Rubik «tradisce» la Gran Bretagna: incassi deludenti

di **Paolo Bernasconi**

La manna fiscale si abbatte anche sulla City di Londra. Il Governo inglese ritiene che la ricerca di nuove risorse finanziarie debba avvenire lottando contro gli evasori fiscali, ma le aspettative rispetto alle entrate previste in base al **Trattato Rubik con la Svizzera**, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, sono andate piuttosto deluse. Il capo del Tesoro, George Osborne, si attendeva un'entrata di miliardi di sterline in sei anni, ma finora l'incasso come sanatoria delle imposte sottratte nel passato è stato inferiore perfino alla garanzia di 500 milioni di sterline messe a disposizione delle banche svizzere. Ci si attendeva che sui depositi di contribuenti britannici presso le banche svizzere venisse prelevata un'aliquota media attorno al 20-25%, mentre in realtà le banche svizzere interpellate riferiscono di una media intorno al 20%. In nessun caso è stata applicata l'aliquota superiore al 25%. Pertanto, le recenti misure del Governo inglese verranno estese anche a tutti i paradisi fiscali del Commonwealth e alle tre Isole della Manica: anche nei loro confronti potrebbe essere applicato il regime dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, anche tutti questi paradisi fiscali, come del resto la Svizzera e tutte le altre piazze finanziarie europee, dovranno prossimamente codificare la raccomandazione dell'Ocse che prevede la punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali gravi. A partire dal


1° luglio, Singapore ha già messo in applicazione questa raccomandazione. Numerosi contribuenti italiani, tramite i loro fiduciari - concentrati specialmente in Svizzera - hanno già ricevuto la diffida di banche a Singapore, svizzere, tedesche, francesi e locali, a sottoscrivere una dichiarazione che conferma la conformità fiscale dei depositi. Ogni banca ha scelto formulazioni proprie. Qualcuna, come per esempio Bnp Paribas, chiede di sottoscrivere una dichiarazione nella quale ci si impegna ad informare la banca anche riguardo a difformità fiscale futura. Il Credit Suisse, come altre, chiede di sottoscrivere una dichiarazione in cui si conferma che i depositi sono stati tutti dichiarati fiscalmente e che comunque non sono connessi all'evasione fiscale. Altre banche, più coerentemente con la nuova legislazione singapورية, hanno limitato il contenuto della dichiarazione all'esclusione di crimini fiscali gravi, seguendo quindi alla lettera il testo della Raccomandazione anticiclaggio del Gafi/Ocse approvata il 16 febbraio 2012.

E con la pressione delle autorità aumentano anche le adedenze: dopo il successo ottenuto da quelle degli Usa, Germania, Spagna e Portogallo, ieri anche la Francia ha varato un programma. In Italia, anche i competenti uffici regionali hanno visto crescere il numero dei contribuenti pentiti, allertati dalla possibilità di sanare con aliquote inferiori al 12,6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La semplificazione. L'annuncio delle Entrate

La sanzione scatta solo su quote omesse



MENO VINCOLI

Salvina Morina

Tonino Morina

Il Fisco sarà più semplice e tecnologico. Vanno in questa direzione le parole del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, secondo il quale, in caso di versamento inferiore al do-

vuto, il contribuente non si vedrà calcolare la sanzione sull'intero importo, ma solo su quanto non pagato (si veda «Il Sole 24 Ore» di giovedì 4 luglio 2013). Sarà così posto rimedio ai casi in cui è stata applicata la sanzione del 30% sull'intero importo delle somme differite, che doveva essere aumentata dello 0,40%, senza cioè considerare le somme già versate.

È questo uno dei casi più frequenti, considerato che, in sede di versamento a saldo delle imposte sui redditi, è consentito di eseguire i versamenti entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria, maggio-

rando le somme dovute dello 0,40 per cento. Ad esempio, su un versamento di 50 mila euro, eseguito entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, che, con la maggiorazione dello 0,40%, doveva essere di 50.200 euro, al contribuente che ha versato 50 mila euro, dimenticandosi lo 0,40%, può essere applicata la sanzione del 30% sull'intero importo di 50.200 euro.

È stata cioè chiesta la sanzione di 15.060 euro, pari al 30% di 50.200 euro, quando, invece, doveva essere chiesta la sanzione di 60 euro, cioè il 30% dei 200 euro omessi. La sanzione del

30% deve essere applicata sull'insufficiente versamento di 200 euro, e non anche sull'importo versato di 50 mila euro, considerato che il versamento differito con lo 0,40% è una facoltà concessa al contribuente, nei cui confronti è applicabile la sanzione del 30% solo sugli importi versati in ritardo od omessi. Al riguardo, basta applicare le norme attuali, per avere conferma del fatto che la sanzione va applicata solo sull'importo non versato e non, come erroneamente viene fatto dal sistema automatizzato del Fisco, sull'intero importo versato. Le norme

applicabili sono l'articolo 13, del decreto legislativo 471/97 e l'articolo 17 del Dpr n. 435/01.

Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997 stabilisce che «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza

detraibile». Il comma 2 dell'articolo 17 del Dpr 435/2001 dispone che «i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».

I versamenti di cui al comma 1 sono quelli relativi al saldo e alla prima parte di acconto dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e dell'Irap. Ad esempio, per i contribuenti estranei agli studi di settore, i versamenti per il saldo 2012 e per il primo acconto relativo al 2013, di Unico e Irap 2013, per l'anno 2012, dovevano essere effettuati entro il 17 giugno 2013 (con maggiorazione entro il 17 luglio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Imposta di registro. Chiarimento contenuto nella risoluzione 46 delle Entrate

Garanzie, tassata solo la parte escussa

Angelo Busani

Se in un **decreto ingiuntivo** è ordinato il pagamento di una **fideiussione** originariamente non sottoposta a registrazione (perché soggetta a registrazione solo "in caso d'uso", essendo stata formata per corrispondenza), la base imponibile per la tassazione della enunciazione della fideiussione è pari alla somma di cui, in concreto, sia ordinato il pagamento e non all'importo fino alla cui concorrenza la garanzia venne rilasciata.

In altri termini, se si rilasciata a una banca, in garanzia dello scoperto di un conto corrente, una fideiussione fino al 100 euro, e poi la banca escuta la fideiussione per 70 (essendo tale il suo effettivo credito rimasto insoddisfatto verso il correntista garantito dal fideiussore), l'enunciazione della fideiussione nel decreto ingiuntivo comporta la tassazione (con l'aliquota dello 0,5%) della base imponibile di 70 e non di 100. È quanto precisato nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 46/E del 5 luglio 2013.

La risoluzione prende le mosse dalla normativa in tema di enunciazione di atti non registrati nel contesto di provvedimenti giudiziari, e quindi dall'art.

FIDEIUSSIONE

La base imponibile non si calcola su tutto l'importo ma solo sulla somma con ordine di pagamento

articolo 22, comma 3 del Dpr 131/1986, per il quale «se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria... l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciatore non ancora eseguita». A questo riguardo,

nella risoluzione si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 7/1999, ha statuito che la norma del comma 3 dell'articolo 22 del Testo unico, che limita l'imponibilità dell'atto enunciatore in un atto giudiziario alla sola parte dell'atto stesso che non sia stata ancora eseguita, intende salvaguardare il collegamento fra il momento dell'imposizione e l'attualità della capacità contributiva espressa dall'atto enunciatore. In altre parole, se è vero che l'indice di capacità contributiva assunto dal legislatore consiste nel compimento dell'atto (la prestazione della garanzia), l'obbligo tributario è tuttavia afferente «al momento dell'eventuale utilizzo dell'atto stesso».

Pertanto, se un atto (come la fideiussione formata per corrispondenza) può non essere tassato al momento della sua formazione, ma ne può essere rimandata la sua tassazione al compimento del «caso d'uso» (o

al momento della sua enunciazione), sarebbe contrario al principio di capacità contributiva pretendere una tassazione differita con la stessa base imponibile che sarebbe stata applicabile se la tassazione fosse avvenuta al momento della formazione dell'atto enunciatore. La tassazione differita si deve invece effettuare con la «potenzialità» che l'atto esprime nel momento in cui la tassazione è concretamente applicata: e quindi, nel caso della escussione della garanzia, per l'importo escusso e non l'importo fino alla cui concorrenza la garanzia venne prestata.

L'Agenzia conclude che la fideiussione enunciatore in un provvedimento giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio credito deve essere tassata limitatamente alla parte della fideiussione che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il chiarimento. Le esenzioni

Le ditte non pagano il bollo sulla Pec

La domanda di deposito dell'indirizzo Pec presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese, unitamente alla domanda di iscrizione ovvero successivamente in via autonoma, non paga l'imposta di bollo.

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 5/E diffusa ieri, ha chiarito in questi termini il trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo della domanda di deposito dell'indirizzo Pec presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese. Il quesito a cui ha dato risposta l'amministrazione finanziaria era stato presentato dal ministero dello Sviluppo economico.

L'Agenzia, in effetti, ricorda come «tutte le domande di nuova iscrizione di impre-

sa individuale al Registro delle imprese, devono, obbligatoriamente, contenere la comunicazione dell'indirizzo di Pec».

Le imprese individuali che risultino già iscritte devono, invece, comunicare l'indirizzo di Pec, con successiva domanda di iscrizione. «In sostanza - si spiega nella risoluzione - con il decreto legge n. 179 del 2012 viene esteso anche alle imprese individuali l'obbligo di iscrizione dell'in-

E-MAIL CERTIFICATA

La domanda di deposito dell'indirizzo presentata al Registro dalle imprese individuali non versa l'imposta

dirizzo di Pec, già introdotto per le imprese societarie dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge n. 185 del 2008».

Questa disposizione peraltro stabilisce che «l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

Secondo l'Agenzia, quindi, il regime di esenzione per le iscrizioni dell'indirizzo Pec da parte delle imprese societarie si applica anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali. «Una diversa interpretazione comporterebbe, peraltro, - precisa la risoluzione - una evidente disparità di trattamento tra soggetti, imprese in-

dividuali e imprese costituite in forma societaria, che sono tenuti all'adempimento del medesimo obbligo».

Pertanto, concludono le Entrate, «qualora la domanda di deposito dell'indirizzo di Pec venga presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al registro, resta dovuta l'imposta di bollo prevista per l'adempimento "principale"».

Se invece, «successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo Pec, quest'ultima non dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo».

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DAL SOLE 24 ORE, un dossier online per conoscere tutte le novità sul Decreto Lavoro e per seguirne gli sviluppi giorno per giorno.

Contiene:

- I testi della norma, delle relazioni e degli emendamenti, con tutte le novità del decreto.
- Gli approfondimenti tecnici degli esperti sulle tematiche più importanti: i nuovi vincoli all'utilizzo di co.co.pro, la sicurezza sul lavoro e la "liberalizzazione" delle Srl.
- L'aggiornamento day-by-day sull'iter parlamentare, con numerosi link multimediali ai dibattiti della commissione



Acquistalo con carta di credito o borsellino elettronico a solo 5,49 euro = 11 crediti.



Hai un abbonamento digitale al Sole 24 ORE? Accedi gratuitamente.

SPECIALE DOSSIER ONLINE



SOLO SU www.ilssole24ore.com/dossier-online

Il Sole 24 ORE